REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

In persona dei Consiglieri :

Dott. Alvaro Vigotti — Presidente

Dott. Alessandra Scarzella — Consigliere rel.

Dott. Giuliana Melandri — Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 9 /2017 R.G.A.C. promossa da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.80078750587) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 R presso l' avvocatura distrettuale dell' INPS e rappresentati e difesi dall' Avv. [redacted] per procura generale alle liti notaio [redacted] in ROMA

APPELLANTE

CONTRO

[redacted] (C.F. [redacted]) elettivamente domiciliato in [redacted], presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo di primo grado

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA ANGE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd384 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO RODOLFO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b8279
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, respingere ogni domanda formulata ex adverso perché inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto , in quanto non rispondente al disposto di legge. Vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio."

- per l' appellato:

"...rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto e in diritto.

Con vittoria di spese competenze e onorari del grado con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario".

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 26 luglio 2016 [redacted] adiva il Tribunale della Spezia, giudice del lavoro, esponendo che:

- aveva percorso tutti i gradi di giudizio per vedersi riconosciuta la rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 275/1992 e s.m.i., con rigetto della domanda stante l'accertata esposizione infradecennale;

- nelle more di quel giudizio, era risultato affetto dalla patologia asbestosi polmonare, indennizzata dall'INAIL nella misura del 6%;

- aveva pertanto richiesto all'INAIL di predisporre certificazione attestante i periodi espositivi ai sensi dell'art. 13 comma 7 legge 275/1992;

- poiché il predetto Istituto aveva riconosciuto soltanto un minimo periodo espositivo, aveva agito in giudizio per ottenere il riconoscimento di una maggiore esposizione, ma questo Tribunale aveva ritenuto il difetto di interesse ad agire nei confronti dell'INAIL, stante la legittimazione passiva dell'INPS in materia di rivalutazione contributiva;

- aveva quindi presentato nuova e diversa domanda amministrativa all'INPS, ai sensi dell'art. 13, comma 7, legge 275/1992;

- la domanda veniva respinta per la mancata certificazione dei periodi idonei alla maturazione della pensione.

Ritenuta l'illegittimità del provvedimento dell'INPS, il ricorrente concludeva chiedendo dichiararsi l'obbligo dell'Istituto di riconoscere in suo favore l'esposizione ad amianto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7, legge n. 275/1992, per il periodo risultante dai documenti in atti.

L'INPS, ritualmente intimato, si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improponibilità della domanda giudiziale, stante la mancata previa proposizione di domanda amministrativa, nonché la necessità di estensione del contraddittorio nei confronti dell'INAIL, tenuto a certificare l'esposizione ad amianto. Nel merito, evidenziava come dalla documentazione allegata al ricorso non si evincesse la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale ha accolto il ricorso , ritenendo l'infondatezza delle eccezioni preliminari dedotte dal convenuto, stante la produzione in atti della domanda amministrativa e ritenuta, con riferimento alle domande di rivalutazione ex art. 13, comma 7, legge cit., l'esclusiva legittimazione passiva dell'INPS senza necessità di chiamata in causa dell'INAIL; nel merito , ha evidenziato che l'INAIL ha riconosciuto, in capo al ricorrente, la sussistenza della malattia professionale asbestosi polmonare, come emerge dalla sentenza n. 324/2015 [all. 8 ric.]; che con la certificazione del 2.2.2016 [all. 9 ric.], l'INAIL ha attestato la sussistenza della predetta patologia professionale, pur indicando un periodo di esposizione notevolmente inferiore a quello allegato dal ricorrente; che la CTU tecnico

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA ANGE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd384 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO RODOLFO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b8279
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e25887f3

ambientale svolta nella causa RG n. 555/2009 [all. 1 ric.], avente ad oggetto la domanda di rivalutazione ex art. 13, comma 8, ha riconosciuto che il ricorrente è stato esposto alle polveri di amianto in quantità superiore alle 100 fibre/litro nel periodo dal 18 gennaio 1977 al 10 novembre 1977 e nel periodo compreso dal 24 gennaio 1981 al 31 marzo 1992; il Tribunale in particolare, ha osservato che *"tale esposizione, anche se documentata solo parzialmente dall'INAIL, risulta acclarata ad esito della CTU svolta nel procedimento RG n. 555/09, assumendo rilievo, ai fini della richiesta rivalutazione, i periodi accertati nella sentenza n. 173/2013, per i quali sussiste la copertura previdenziale e risulta superato il valore limite di 100 fibre/litro. Quanto all'utilizzabilità nel presente giudizio della predetta CTU, contestata dall'INPS, è sufficiente osservare che la perizia è stata resa in causa intercorsa tra le medesime parti odierne e che l'accertamento tecnico, benché riferibile alla diversa richiesta di riconoscimento dei benefici di cui al comma 8, era pur sempre volto alla verifica dell'esposizione ad amianto oltre le soglie stabilite."*

Ha quindi accolto la domanda riconoscendo il diritto alla maggiorazione dei periodi contributivi dal 24 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 e dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1992, per il coefficiente di 1,5, nei limiti dell'anzianità contributiva utile massima, compensando per metà le spese di lite e ponendo la frazione residua a carico di Inps.

Ha proposto appello Inps reiterando le eccezioni preliminari di improponibilità della domanda per mancata previa proposizione di domanda amministrativa e di necessaria estensione del contraddittorio nei confronti di Inail, che nella specie ha rilasciato una certificazione per periodi inferiori a quelli chiesti in causa , considerato altresì che il tribunale si è avvalso di una CTU resa in altro giudizio.

Nel merito , l'istituto ha evidenziato che presupposto costitutivo del beneficio contributivo di cui all'art. 13 comma 7 legge 257/1992 è la sussistenza di una malattia professionale indennizzabile, come già affermato da questa Corte con la sent. 363/2016, laddove nella specie la certificazione rilasciata

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRO

accerta solo la natura professionale della malattia ma non per il periodo indicato.

Si è costituito l'appellato ribadendo l'infondatezza delle eccezioni preliminari , come correttamente ritenuto dal primo giudice, e, nel merito, rilevando come i periodi di esposizione , documentati solo parzialmente da Inail, sono stati accertati con la CTU resa nel proc. RG 555/09 e ritenuti dal giudice con la sentenza conclusiva del giudizio n. 173/2013, passata in giudicato, nei limiti della copertura previdenziale e del superamento del valore soglia di 100 fibre/litro.

All'udienza odierna, ascoltate le conclusioni delle parti, la Corte ha emesso l'allegato dispositivo.

*****

L'appello è infondato.

Sulla reiterata eccezione di improponibilità della domanda per mancata previa proposizione di domanda amministrativa si deve rilevare, come già evidenziato dal primo giudice, che risulta prodotta in atti dallo stesso Istituto appellante (cfr. allegato 1 memoria di costituzione Inps) la domanda del ricorrente volta ad ottenere *"la liquidazione di pensione anticipata con benefici previdenziali previsti per i periodi di esposizione lavorativa all'azione nociva dell'amianto art. 13 comma 7 legge 257/92 – 271/93"* con indicazione dei periodi lavorativi di pretesa esposizione all'amianto e della sussistenza della malattia professionale certificata dall'Inail; tale domanda è stata respinta dall'Inps perché *"per alcuni periodi non risulta prodotta la necessaria certificazione di esposizione alle polveri nocive dell'amianto e per altri, anche se è stata fornita la certificazione dell'Inail , manca il versamento contributivo"*; sussiste pertanto, anche ad avviso di questa Corte, la condizione di procedibilità richiesta dall'art. 443 c.p.c..

Analogamente infondata è la prospettazione relativa alla necessaria partecipazione al giudizio di Inail fondata , secondo l'appellante, sulla specifica

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA ANGE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd384 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO RODOLFO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b8279
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

previsione dell'art. 13 comma 7 l. 257/92 , secondo cui spetta all'Inail accertare e certificare il rischio dell'effettiva esposizione all'amianto e la contrazione di malattia professionale, con la conseguenza che il giudizio non può essere instaurato direttamente nei confronti dell'Inps senza la partecipazione dell'unico Ente deputato all'accertamento della malattia professionale o in grado di contraddire sul punto.

Sul punto si condivide quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza 113/2015 laddove ha statuito che *"l'accertamento giudiziale dei periodi di comprovata esposizione da cui origina la malattia professionale ... sarebbe in ogni caso funzionale, nella stessa prospettazione attrice, all'affermazione del diritto alla supercontribuzione, di cui all'art, 13, comma 7, cit - da esercitarsi nel necessario contraddittorio dell'Inps - non sussistendo diversamente, in capo all'assicurato, l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., interesse che deve essere attuale – rispetto alla domanda azionata in concreto - e non meramente strumentale, in vista di qualsivoglia domanda, possibile e futura, come ha finito per ritenere il primo giudice"* ; nel caso di specie infatti , come correttamente e condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, *"il diritto non è quello al rilascio di certificazione, ancorché a ciò sia deputato un Ente specifico (l'INAIL), ma alla rivalutazione contributiva dei periodi lavorativi di esposizione ad amianto, il cui legittimato, dal lato passivo, è l'Ente previdenziale INPS; tale diritto è riconosciuto nel nostro ordinamento ... dall'art. 13, commi 7 e 8, L. n. 257 del 1992. È vero che la rivalutazione è diversamente disciplinata nei due commi e che l'INAIL, nel procedimento che porta al riconoscimento di tale diritto, ha un ruolo ben definito nel caso del comma 7, poiché, in esso, la rivalutazione è concessa, a più favorevoli condizioni, a chi sia titolare di malattia professionale da amianto certificata dall'INAIL. ma questo non fa emergere una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo dell'assicurato nei confronti dell'INAIL; l'assicurato è tenuto pur sempre a richiedere la prestazione previdenziale all'INPS ed assolve ai suoi oneri avanzando all'INAIL domanda di rilascio di certificazione [...] Pertanto, l'interessato deve inoltrare domanda all'INAIL per ottenere la certificazione, ma ove questo Istituto non la rilasci o la*

rilasci in maniera ritenuta insoddisfacente, l'interessato ha comunque assolto il suo onere, può presentare domanda di prestazione previdenziale all'INPS ed, ove negata, agire in giudizio deducendo e dimostrando, nonostante la negativa certificazione dell'INAIL, che ha il buon diritto alla rivalutazione contributiva del periodo lavorativo da lui denunziato, anche ai sensi dell'art. 13, comma 7, L. n. 257".

In altri termini, il possesso della certificazione è uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto previdenziale che l'art. 13 comma 7 riconosce, con la particolarità però che il certificato deve essere rilasciato da un ente diverso da quello che è legittimato passivo rispetto al diritto previdenziale azionato.

Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente ha prodotto, sub all. 9 , la certificazione Inail attestante la sussistenza di malattia professionale, in particolare "asbestosi" con percentuale invalidante del 6% (valore sufficiente per l'indennizzo ex dlgs 38/2000) , come risultante dalla sentenza, passata in giudicato, del Tribunale di La Spezia n. 324/2015 prodotta sub all. 8 pronunciata nella vertenza tra il medesimo e Inail.

Sussiste pertanto il presupposto della malattia professionale indennizzabile , come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 363/2016 dove si è affermato che " *(...) appare ragionevole ritenere che l'intento del legislatore, con la norma in questione* (art. 13 comma 7 l. 257/1992 n.d.r.) , *fosse quello di assicurare i benefici previdenziali solo a coloro che, pur non raggiungendo la soglia minima di esposizione di 100 f/l per dieci anni, avessero contratto malattia , intesa quale effettiva compromissione funzionale e nella specie compromissione della funzionalità respiratoria, e non semplicemente un segno anatomico di avvenuta esposizione ad amianto cui non sia associato un danno funzionale, come nel caso delle placche pleuriche (...)".*

Ed invero, la doglianza sollevata da Inps in realtà verte sul fatto che nella certificazione Inail viene indicato un periodo di provata esposizione a fibre di amianto inferiore rispetto a quello allegato dal ricorrente e che pertanto detta

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA ANGE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd384 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO RODOLFO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b8279
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3

certificazione non può ritenersi valida mancando l'accertamento del rapporto causale tra l'esposizione e la malattia.

Anche tale censura non può essere condivisa.

Occorre innazitutto premettere che la norma di cui all'art. 13, comma 7, l. 257/1992 non fa riferimento ad un periodo minimo di esposizione, né a limiti della soglia di esposizione a fibre di amianto, per cui la fattispecie si perfeziona con la sola certificazione dell'insorgenza della malattia professionale, documentata dall'Inail, senza alcun limite temporale, e senza la necessità di dedurre e provare che vi sia stata una esposizione qualificata pari o superiore alle 100 ff/l nella media delle otto ore lavorative (così Cass. ordinanza n. 17799/2015 secondo cui *"...Deve, pertanto affermarsi il principio alla cui stregua ai lavoratori occupati presso imprese che utilizzano amianto, per i quali è documentata dall'INAIL una malattia professionale da amianto, deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto, che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l'1,5 del periodo di esposizione certificato dall'INAIL, indipendentemente sia dalla durata dell'esposizione, sia dalla natura qualificata delle stessa, derivante dai valori di concentrazione delle fibre di amianto rapportata alla durata giornaliera dell'esposizione stessa con riferimento ad una media annuale."*).

Nella fattispecie in esame, in ogni caso, correttamente il primo giudice ha, per tale aspetto, fatto riferimento alla CTU tecnico ambientale (cfr. all. 1 ricorrente) svolta nella causa RG n. 555/2009 – senz'altro utilizzabile quale prova documentale in quanto resa in un giudizio intercorso tra le stesse parti odierne e ritualmente acquisita al processo con possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica, come da costante orientamento di legittimità (cfr. ex multis Cass. SSUU n. 9040/2008) e , sebbene riferita alla diversa richiesta di riconoscimento dei benefici di cui al comma 8 dell'art. 13 , pur sempre volta alla verifica dell'esposizione ad amianto nei periodi allegati dal ricorrente - con la quale è stata comunque accertata, e riconosciuta con sentenza passata in giudicato, l'esposizione dell'odierno appellato alle polveri di amianto in quantità superiore alle 100 fibre/litro nel periodo , dallo stesso

allegato, dal 24 gennaio 1981 al 31 dicembre 1985 e dal 1° gennaio 1988 al 31 marzo 1992, periodi per i quali il primo giudice ha pertanto correttamente riconosciuto il diritto alla richiesta maggiorazione contributiva.

L'appello di Inps va pertanto respinto e l'Istituto va condannato a rifondere all'appellato le spese di lite , liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado che liquida in euro 2.000,00 oltre spese generali IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Dichiara sussistenti i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Genova 7.4.2017

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Scarzella — Dott. Alvaro Vigotti

Firmato Da: SCARZELLA ALESSANDRA ANGE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dd384 - Firmato Da: VIGOTTI ALVARO RODOLFO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b8279
Firmato Da: CURLETTO PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 38c4c9d7339e16ec2478d14e26887f3